

R.G. 6 / 2015
Sent. 210 / 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 2^a CIVILE - FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:

dr.ssa Caterina Macchi

presidente rel.

dr.ssa Francesca Mammone

giudice

dr. Guido Macripò

giudice

CF. 07536100966

Rep. 272 / 2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di insolvenza di TARANTO ENERGIA S.R.L.

Letto il ricorso depositato dai Commissari straordinari di Ilva s.p.a. in a.s., volto ad ottenere la dichiarazione di insolvenza di Taranto Energia s.r.l. ai sensi degli artt. 3 comma III d. lgs. 347/03 e 81 ss. d.lgs. 270/99, funzionalmente alla prospettata utilità della gestione unitaria dell'insolvenza del gruppo; esaminati i documenti allegati;

rilevato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e che all'udienza svoltasi in data 3 marzo 2015 avanti al giudice relatore il legale rappresentante di Taranto Energia s.r.l. ha dichiarato di non opporsi alla richiesta formulata nel ricorso;

considerato che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex art. 2 DL 347/03 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015;

considerato che questo Tribunale, con sentenza in data 30 gennaio 2015, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva s.p.a.;

rilevata la competenza territoriale di questo tribunale, essendo stata l'istanza presentata in conformità al disposto dell'art. 3, comma III DL 347/03 avanti al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa ricorrente (c.d. procedura madre secondo la dizione dell'art. 80, comma I, lett. a d. lgs. 270/99) a termini dell'art. 2, comma 1, d.l. 347 cit. e constatato che, in ogni caso, la sede principale di Taranto Energia s.r.l. è sita in Milano, viale Certosa n. 239;



rilevata la sussistenza della legittimazione attiva dei commissari in forza del disposto dell'art. 3, comma III, d. l. 347 cit.;

rilevato che Taranto Energia s.r.l. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 3, comma III, DL 347/03 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e che sono stati nominati Commissari Straordinari il dr. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba e il dr. Enrico Laghi;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 d. lgs. 270/99, in quanto:

- Taranto Energia s.r.l. è un'impresa che esercita un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c.;
- la stessa è società posseduta al 100% da Ilva s.p.a. in a.s. per il tramite della sua controllata al 100% Ilva Commerciale s.p.a.; è sottoposta a direzione e coordinamento di Ilva s.p.a. ed intrattiene rapporti contrattuali in via esclusiva con la società sottoposta alla procedura madre; risultano così pienamente integrati i presupposti previsti dagli art. 80 comma I lett. B) d.lgs. 270/99 e 3, comma III, DL. 347/03;
- La predetta società versa comprovatamente e incontestatamente in stato di insolvenza secondo la configurazione delineata nell'art. 5 l.f., dovendosi evidenziare che la sottoposizione a procedura concorsuale della controllante ha determinato lo scioglimento dei contratti di gestione accentrata della tesoreria in capo a ILVA s.p.a. nonché l'impossibilità da parte di Taranto Energia s.r.l. di ottenere il pagamento degli ingenti crediti concorsuali maturati nei confronti della predetta controllante ed unica cliente; la totale dipendenza operativa e finanziaria da ILVA s.p.a. preclude, pertanto, il pagamento con mezzi normali dei debiti scaduti e di quelli destinati a maturare come indicati nel cash flow previsionale allegato al ricorso;

PQM

v. gli artt. 3,4 DL 347/2003

DICHIARA

lo stato di insolvenza di Taranto Energia s.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dr.ssa Caterina Macchi

FISSA

2



l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data 6/7/15 ad ore 11,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di Taranto Energia s.r.l. il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura di Amministrazione Straordinaria, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata,** avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l. fall;

in considerazione della particolare complessità della procedura,

PROROGA

ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall. (applicabile in virtù del combinato disposto degli artt. 5 DL 347/2003 e 53 d.lgs.270/99), a diciotto mesi il termine per l'invio a mezzo PEC, secondo la sopra indicata modalità, delle domande tardive di ammissione al passivo;

AVVISA

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio dei Commissari Straordinari, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dei Commissari Straordinari, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

ai Commissari Straordinari che entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, devono comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di Taranto Energia s.r.l.;

ORDINA

che la presente sentenza sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 17, I e II comma lf, in applicazione estensiva dell'art. 8 III comma d.lgs. 270/99, e che sia altresì pubblicata ex art. 94 del predetto d.lgs. sul sito internet del Tribunale di Milano e comunicata,



a cura del Cancelliere, anche al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 5 marzo 2015.

Il presidente est.

